CIRCOLARI E LEGGI RIGUARDANTI I PRIGIONIERI DI GUERRA E CIVILI
da STORIA POSTALE E FILATELIA di A.A. PIGA

POSTE E TELECOMUNICAZIONI N.18 del 16 SETTEMBRE 1942
§439 - APPLICAZIONE CARTELLINI MOD. 24-R SULLE CORRISPONDENZE AEREE DIRETTE ALL'ESTERO

Richiamasi l'attenzione dei dipendenti uffici sulla necessità di applicare i cartellini mod. 24-R sulle corrispondenze aeree dirette all'estero, non escluse le corrispondenze per i prigionieri di guerra od internati civili, in conformità di quanto è prescritto dall'art. 5 della Istruzione concernente la posta aerea.
(Foglio d'Ordini n. 96 dell'11 agosto 1942-XX)

POSTE E TELECOMUNICAZIONI N.21 del 1 NOVEMBRE 1942
§520 - CORRISPONDENZE DA E PER GLI INTERNATI CIVILI NON DI GUERRA

Servizio I – Ufficio prigionieri guerra e beni nemici. – N. 451009-GME-706. Le corrispondenze da e per gli internati civili non di guerra possono aver corso in raccomandazione, purchè la qualità di internato non di guerra risulti dall'indirizzo del destinatario, per le corrispondenze dirette agli internati, e dall'indirizzo del mittente, apposto a tergo della busta, per le corrispondenze in partenza degli internati. (Foglio d'Ordini, n. 117 del 29 settembre 1942-XX)

§440 - CORRISPONDENZE AEREE PER PRIGIONIERI ED INTERNATI DI GUERRA IN EGITTO ED IN PAESI OLTRE EGITTO

Si riproduce la circolare telegrafica n. 183180 dell'8 agosto: "Servizio 1° Ufficio Prigionieri guerra – Numero 450.859/704". L'Amministrazione turca informa che non esistono più comunicazioni per via aerea fra Palestina da una parte od Egitto ed Irak dall'altra.
Perciò non sono più ammesse corrispondenze via aerea per prigionieri ed internati di guerra in Egitto.
Le corrispondenze per prigionieri ed internati di guerra per Paesi oltre Egitto ed oltre Irak di cui circolare n. 450.235 del 15 maggio scorso hanno corso per via aerea dall'Italia a Sofia, per via ordinaria da Sofia per Istambul al Cairo ovvero a Bagdad e per via aerea oltre dette località.
(Foglio d'Ordini n. 93-99 del 15-18 agosto 1942-XX)

POSTE E TELECOMUNICAZIONI N.5 del 1 MARZO 1943
§ 73 - NORME PER IL SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO DEI PRIGIONIERI ED INTERNATI CIVILI DI GUERRA
Servizio I – Ufficio prigionieri di guerra e beni nemici – N. 816.060-GME-700-1. – L'art. 55 della circolare a stampa n. 451.200-GME-700-1 del primo corrente con l'oggetto sopra indicato è da sostituirsi col seguente:
"Art. 55. – La corrispondenza di qualunque provenienza interna ed estera diretta ad internati civili in campi di concentramento non deve essere sottoposta a censura delle Commissioni provinciali, ma deve avere libero corso ed essere consegnata alle Direzioni dei Campi di concentramento, che provvedono a censurarla prima di consegnarla ai destinatari.
La corrispondenza di qualunque provenienza interna ed estera diretta ad internati civili isolati deve essere invece inoltrata al Capoluogo di Provincia nella cui circoscrizione si trova la località di destinazione e deve essere sottoposta alla censura della Commissione provinciale.
Dopo censurata, questa corrispondenza, è inviata a destinazione, dove deve essere consegnata dall'Ufficio postale all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo od in mancanza di essa alla locale Stazione dei RR. Carabinieri, alla quale spetta consegnarla ai destinatari".

Le Direzioni comunichino presente a tutti gli Uffici dipendenti, perchè modifichino la circolare nel modo sopra indicato.
(Foglio d'Ordini n. 10 del 23 gennaio 1943-XXI)

§ 80 - INOLTRO CORRISPONDENZE DIRETTE A PRIGIONIERI DI GUERRA APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE
Ispettorato generale movimento postale – Segreteria. – Nell'inoltro, da parte degli uffici, delle corrispondenze dirette a prigionieri di guerra appartenenti alle Forze armate, si riscontrano di frequenze le seguenti irregolarità:
1° Applicazione del bollo T su corrispondenze dirette a prigionieri, alla Croce Rossa Italiana in Roma, al Comitato della Croce Rossa in Ginevra: corrispondenze che godono invece della totale esenzione.
2° Indebito avviamento come corrispondenze aeree di oggetti recanti sopratasse aeree inferiori a quelle previste. Tali oggetti debbono aver corso come ordinari, cancellando l'indicazione "per via aerea".
3° Indebito inoltro in miscellanea ad ambulanti o uffici di stazione di dette corrispondenze, che debbono dagli uffici di impostazione essere comprese in separate buste (corr. Ordinarie) e 147-PA 1 (corr. Aeree) dirette al Reparto postale prigionieri di guerra. Via Lago di Lesina, Roma.
Richiamasi attenzione dipendenti uffici, avvertendo che saranno puniti severamente gli inadempienti.
(Foglio d'Ordini n. 15 del 4 febbraio 1943-XXI)

POSTE E TELECOMUNICAZIONI N.12 del 16 GIUGNO 1943
§233 - NORME PER IL SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO DEI PRIGIONIERI ED INTERNATI CIVILI DI GUERRA

Servizio I – Ufficio prigionieri di guerra e beni nemici. – N. 816-534-GME-400-1. In esecuzione alle norme dell'art. 55 e 59 della circolare n. 451-200 GME-700-1 del 1° gennaio 1943-XXI, le corrispondenze da e per gli internati civili di guerra nei Campi di:
1) Arbe; 2) Buccari; 3) Porto Re; 4) Mamula; 5) PrevlaKa; 6) Gravosa; 7) Cupari; 8) Isola di Mezzo; 9) S. Pietro Brazza; 10) Postire di Brazza; 11) Neresi; 12)Milna; 13) Curzola; 14) Bol; 15) S. Martino; 16) Lesina; 17) Gelsa; 18) Civitavecchia; 19) Scoglio Calogera; 20) Ragusa sono revisionate dall'Ufficio censura posta estera di Spalato.
Perciò le corrispondenze dirette a questi internati sono da inoltrarsi a Spalato per essere sottoposte alla censura. Le corrispondenze in partenza dagli internati nei Campi suddetti sono inviate all'Ufficio censura posta estera di Spalato a cura dei Comandi dei rispettivi Campi, con pieghi sigillati.
L'Ufficio postale di Spalato, dopo che le corrispondenze di ambo le specie sono state censurate vi dà corso secondo le norme vigenti.
Gli Uffici interessati provvedano ad eseguire l'avviamento sopra indicato. Tutti gli uffici prendano nota di quanto precede agli articoli 55 e 59 della circolare sopra ricordata.
L'indirizzo per le corrispondenze dirette a prigionieri di guerra negli Stati Uniti d'America dei quali si ignora l'indirizzo completo, è il seguente:

C/O P.O.W. INFORMATION BUREOU

WASHINGTON (USA)

Se ne prenda nota all'art. 4 della circolare sopra indicata.
- N. 816.543-705. E' stato constatato come in pacchi postali diretti a prigionieri ed internati civili di guerra italiani in mano nemica siano alle volte contenute bevande alcoliche, come vino, liquori, ecc. Tali bevande non sono ammesse nei pacchi suddetti, che possono solo contenere i generi specificati

nell'art. 19 della già citata circolare a stampa n. 451.200-GME-700-1 del 1° gennaio scorso.
Gli Uffici avvertano di ciò i mittenti dei pacchi all'atto della presentazione.
(Foglio d'Ordini n. 61 del 22 maggio 1943-XXI)

FOGLIO D'ORDINI N. 74 del 22-6-1943 (riportato anche sul B.U. POSTE E TELECOMUNICAZIONI n.15 del 1 AGOSTO 1943 - § 302)
CORRISPONDENZA PER I PRIGIONIERI DI GUERRA IN MANO NEMICA

Servizio I Ufficio prigionieri di guerra e beni nemici -N.816.704-GME-705/2.
A conferma di circolari telegrafiche si avverte:
1) che la via di Istambul e` stata ristabilita e che percio` per essa ha corso gratuitamente la corrispondenza ordinaria suddetta per la Palestina, Indie Britanniche, Egitto e tutti i Paesi al di la` dell'Africa Orientale.
Sono riammesse le corrispondenze via aerea per le Indie britanniche, Africa Orientale Italiana, Africa Orientale britannica (compreso Kenia, Uganda e Tanganika) con le tasse di L. 2,50 fino a 5 grammi.
Non sono più ammesse corrispondenze via aerea per la Palestina, perche` non hanno corso piu` celere di quello della corrispondenza ordinaria.
2) le corrispondenze ordinarie per l'Africa del Sud continuano invece ad aver corso gratuitamente per via Lisbona.
Le corrispondenze aeree per l'Africa del Sud continuano ad essere ammesse per via Lisbona con la tassa di L. 8,25 fino a 5 grammi.
3) le Direzioni confermino a tutti gli uffici dipendenti le disposizioni sopra riportate.

POSTE E TELECOMUNICAZIONI N. 15 del 1 AGOSTO 1943
§302 - CORRISPONDENZA PER I PRIGIONIERI DI GUERRA IN MANO NEMICA

Servizio I Ufficio prigionieri di guerra e beni nemici – N. 816.704-GME-705/2. – A conferma di circolari telegrafiche si avverte:
1) che la via Istambul è stata ristabilita e che perciò per essa a corso gratuitamente la corrispondenza ordinaria suddetta per la Palestina, Indie britanniche, Egitto e tutti i Paesi al di là dell'Africa Orientale.
Sono riammesse le corrispondenze via aerea per le Indie britanniche, Africa Orientale Italiana, Africa Orientale britannica (compreso Kenia, Uganda e Tanganika) con le tasse di L. 2,50 fino a 5 grammi. Non sono più ammesse corrispondenze via aerea per la Palestina, perché non hanno corso più celere di quello della corrispondenza ordinaria.
1) le corrispondenze ordinarie per l'Africa del Sud continuano invece ad aver corso gratuitamente per via Lisbona. Le corrispondenze aeree per l'Africa del Sud continuano ad essere ammesse per via Lisbona con la tassa di L. 8,25 fino a 5 grammi.
2) le Direzioni confermino a tutti gli uffici dipendenti le disposizioni sopra riportate.
(Foglio d'Ordini n. 74 del 22 giugno 1943)

DIREZIONE PROV.P.T. DI NOVARA - CIRCOLARE N.92 del 29-12-1943
SCAMBIO CORRISPONDENZE FRA INTERNATI MILITARI IN GERMANIA E RISPETTIVE FAMIGLIE - PACCHI DIRETTI AD INTERNATI

Nella Circ.**88** del 13c.m.avente lo stesso oggetto al n.28876/139/156 occorre rettificare le parole : "Concesse dal Comando Militare Germanico nelle seguenti misure per ciascuna delle due direzioni, e cioe` per quelle dirette in Italia e per quelle dirette in Germania".
Circa l'invio di pacchi agli internati suddetti, si precisa che le speciali etichette-indirizzi occorrenti debbono essere fatte pervenire alle famiglie in Italia dagli stessi militari internati in Germania.

DIREZIONE PROV.P.T. DI NOVARA - CIRCOLARE N.92 del 29-12-1943
SCAMBIO CORRISPONDENZE FRA INTERNATI MILITARI IN GERMANIA E RISPETTIVE FAMIGLIE - PACCHI DIRETTI AD INTERNATI

Nella Circ.**88** del 13c.m.avente lo stesso oggetto al n.28876/139/156 occorre rettificare le parole : "Concesse dal Comando Militare Germanico nelle seguenti misure per ciascuna delle due direzioni, e cioe` per quelle dirette in Italia e per quelle dirette in Germania".
Circa l'invio di pacchi agli internati suddetti, si precisa che le speciali etichette-indirizzi occorrenti debbono essere fatte pervenire alle famiglie in Italia dagli stessi militari internati in Germania.

DECRETO INTERMINISTERIALE 6 MARZO 1944(Gazzetta Ufficiale 15 maggio 1944 n. 114)
TRASFERIMENTO AL COMITATO CENTRALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DEI SERVIZI RELATIVI ALLA RACCOLTA DI NOTIZIE ALLE FAMIGLIE DEI MILITARI CHIAMATI ALLE ARMI.
Omissis Decreta:

I servizi relativi alla raccolta di notizie alle famiglie dei militari chiamati alle armi, alle dipendenze della direzione generale per i servizi di guerra del ministero dell'interno, passano a decorrere dal 1° aprile 1944 alle dipendenze dei comitato centrale della croce rossa italiana.
Dalla sede del ministero, 6 marzo 1944-XXII

DIREZIONE PROV. P.T. DI NOVARA - CIRCOLARE N.45 del 5-5-1944
PACCHI PER PRIGIONIERI E INTERNATI
Viene segnalato che molti Uffici, per spedire pacchi per prigionieri di guerra e per internati Germania, compilano doppio bollettino spedizione e vi allegano dichiarazioni doganali.
Si richiamano dipendenti Uffici evitare tale consumo di tempo e di stampati, non richiesti.

BOLLETTINO PP.TT. N.1 DEL 1-8-1944
§ 5 - ESENZIONE DALLE TASSE POSTALI (Circolare n. 78 del 27 aprile 1944 n. 135 dell'11 giugno 1944) L'Alto Commissariato per i prigionieri di Guerra, deve essere incluso fra gli Enti ammessi a godere dell'esenzione postale e le corrispondenze dirette da tale Ente a privati devono recare la dicitura "Tassa a carico del destinatario".
L'esenzione è però concessa anche per la corrispondenza che detto Ente indirizza alle famiglie dei prigionieri a mezzo cartoline predisposte a tale uopo e che porteranno stampato la leggenda "Franchigia postale autorizzazione Dir. Gen. PP. TT. N. 5-8-3-1474 del 15 maggio 1944"

§ 15 - A) CORRISPONDENZE PER PRIGIONIERI DI GUERRA
1. - Ad integrazione delle norme in vigore, si partecipa che è permesso corrispondere anche con I prigionieri di guerra in mano ai francesi. Gli uffici di confine di Bari, Napoli e Palermo, incaricati della formazione dei dispacci per l'estero (già informati dalla A.C.C.) dovranno inoltrare dette corrispondenze, in dispaccio separato da quello contenente quelle per civili, a Tunisi, applicando all'etichetta del dispaccio il seguente indirizzo: *" Controles Techniques – Tunis "*

2. - Occorre, poi, apportare le seguenti variazioni al prospetto per l'avviamento delle corrispondenze per l'estero:
a) per I prigionieri di guerra nel Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda le corrispondenze debbono avviarsi, anziché a Liverpool, al: *"P. O. W. Censor, Brook St. – London "*
b) per prigionieri di guerra in Russia, al: *" Chief P. O. W. – Cairo "*

BOLLETTINO PP.TT. N.4 DEL 16-9-1944

§52 - ESENZIONE DALLE TASSE POSTALI

Ai sensi del § 5 del Bollettino n. 1, l'Ufficio informazioni dell'Alto Commissario per i prigionieri di guerra è autorizzato a spedire in esenzione dalle tasse postali corrispondenze dirette alle famiglie dei prigionieri a mezzo cartoline all'uopo predisposte e che recano stampata la leggenda "Franchigia postale – Autorizzazione Direzione generale PP. TT. N. 5-8-3-1474 del 15 maggio 1944".
La concessione predetta si estende ad analoghe corrispondenze spedite dall'Ufficio militare dell'Alto Commissario predetto e recanti identica leggenda.

§56 - SERVIZI MESSAGGI CIVILI DELLA CROCE ROSSA INTERNAZIONALE
- LIMITI DEL SERVIZIO
Il servizio riguarda i messaggi scambiati esclusivamente con i civili che si trovano nei territori occupati dal nemico in Italia o nei paesi esteri con i quali non è consentito lo scambio di corrispondenza.
E' vietato, pertanto, l'uso di detti messaggi indirizzati ai prigionieri e internati civili di guerra o diretti a località appartenenti ai territori con i quali vigono normali comunicazioni postali (Italia liberata, Stati Alleati, territori controllati dagli Alleati e Paesi neutrali non occupati dal nemico).
Il servizio viene effettuato mediante speciali moduli che sono venduti al pubblico dagli Uffici postali per conto del Comitato Internazionale della Croce Rossa.

- ESCLUSIVITA'La distribuzione al pubblico dei moduli-messaggi è stata affidata in esclusiva a questa Amministrazione PP. TT. che cura attraverso i propri Uffici anche la raccolta, l'inoltro ed il recapito dei messaggi stessi.

III - FORNITURA DEI MODULI-MESSAGGI AGLI UFFICI POSTALI.

Gli Uffici faranno richiesta dei moduli alla propria Ragioneria Provinciale.
Le provviste agli Uffici vengono fatte a titolo fiduciario.
Gli Uffici dovranno inoltrare tempestivamente le richieste tenendo presente che non saranno effettuate somministrazioni dopo il giorno 22 di ciascun mese.

IV VENDITA AL PUBBLICO

I moduli-messaggi debbono essere ceduti al pubblico al prezzo di L. 15. Tale prezzo vale sia per l'andata che per il ritorno del messaggio.
Al momento della vendita l'impiegato postale deve apporre su ogni modulo il proprio bollo a data.
Non è ammessa la vendita a mezzo di rivenditori secondari.
Ai soli ricevitori, per ogni modulo venduto, spetta un compenso di L. 0,25.
I moduli non debbono recare indirizzi militari, sia per quanto riguarda il destinatario sia per quanto riguarda il mittente. Il testo del messaggio non può eccedere le 25 parole, riferentisi soltanto a notizie di carattere familiare, con esclusione, quindi, di qualsiasi indicazione riguardante la politica, le operazioni militari, ecc.

V - IMPOSTAZIONE E AVVIAMENTO

I messaggi debitamente compilati, debbono essere consegnati, per la spedizione, a un qualsiasi Ufficio postale. I moduli non conformi al tipo ufficiale e quelli privi di bollo a data non debbono essere accettati. Quelli eventualmente rinvenuti nelle cassette d'impostazione privi di bollo a data non debbono aver corso ma essere trattenuti e trasmessi, seguendo gli avviamenti sotto indicati per i moduli regolari alle Delegazioni del Comitato internazionale della Croce Rossa, competenti per territorio, di Roma, Napoli o Palermo, secondo i casi.

Gli Uffici, riuniti i moduli in mazzi etichettati, li avviano, legati al foglio I, agli Uffici di movimento (di stazione o C. P,) del Capoluogo di provincia che a loro volta li inoltrano con le stesse modalità:
- a Palermo ferrovia, gli Uffici di capoluogo della Sicilia e della Sardegna.
- A Napoli ferrovia, gli Uffici di capoluogo delle provincie della Campania, della Lucania, delle Puglie e della Calabria e della provincia di Campobasso.
- a Roma ferrovia, gli Uffici di capoluogo delle rimanenti provincie liberate poste sotto l'amministrazione del Governo italiano.

I messaggi vengono poi da questi ultimi Uffici, secondo le istruzioni ricevute dai rispettivi Ispettori del movimento o Capolinea, consegnati all'apposito Ufficio della Croce Rossa Internazionale.

VI - MESSAGGI IN ARRIVO

In senso inverso, gli anzidetti Uffici postali di stazione, ritirati o ricevuti dall'Ufficio C.R.I. i messaggi in arrivo, ne effettuano lo smistamento avviandolo con le modalità indicate al precedente paragrafo agli Uffici di Capoluogo della propria zona e questi ai dipendenti Uffici per la distribuzione ai destinatari.

VII - CENSURA

I messaggi vengono sottoposti a speciale censura e quindi non devono essere inviati alle Commissioni Provinciali di Censura.

VIII - CONTABILIZZAZIONE DEI MODULI

Gli Uffici:

1a - custodiscono i moduli come carte valori, rispondendo dell'intero valore della scorta calcolata a lire quindici il modulo.

2a - si addebitano, delle somme introitate dalla vendita, al titolo 7 del conto di cassa aggiungendovi la voce "moduli-messaggi della C.R.I.".

3a - versano a fine mese le somme riscosse alla Cassa provinciale, con vaglia di servizio, unendovi un mod. 116 sul quale indicano: rimanenza alla fine del mese precedente – più moduli ricevuti nel mese – totale – meno moduli venduti – rimanenza alla fine del mese.

Sono abrogate le disposizioni precedentemente emanate sull'argomento.

BOLLETTINO PP.TT. N.7 DEL 1-11-1944

§92 - ESENZIONE DALLE TASSE POSTALI: ALLEANZA FAMIGLIARE PER DISPERSI E PRIGIONIERI IN RUSSIA

Ai sensi dell'art. 49 n. 2 della Convenzione postale universale vigente, l'Alleanza famigliare dei dispersi e prigionieri in Russia ha titolo alla esenzione dalle tasse postali anche per le corrispondenze ufficiali dirette a privati.

BOLLETTINO PP.TT. N.8 DEL 16-11-1944

§117- MESSAGGI CIVILI DELLA C.R.I.: ESTENSIONE DEL SERVIZIO A MILITARI ITALIANI IN GERMANIA

I messaggi civili della Croce Rossa internazionale, di cui al § 81 del Bollettino – parte 2a e § 56 – parte 3a, possono essere inviati anche a militari italiani in Germania sia in campi di concentramento sia con indirizzo Feldpost. Gli uffici aggiungano quanto precede nel 1° comma del paragrafo predetto, e rendano nota la nuova concessione mediante avviso esposto nell'atrio per il pubblico.

BOLLETTINO PP.TT. N.9 DEL 1/12/1944

V - CORRISPONDENZA PER PRIGIONIERI DI GUERRA

Lo scambio della corrispondenza può aver luogo con i prigionieri italiani fatti nella guerra attuale sia dagli esercito alleati (anglo-americani, russi, cinesi) che dai tedschi e dai francesi
Per tali corrispondenze valgoni i limiti di peso e le norme di carattere generale stabiliti per quelle per l'Estero. La corrispondenza per i prigionieri, recante chiaramente scritte le necessarie indicazioni, gode di franchigia.

VI - SCAMBIO DI NOTIZIE CON IL TERRITORIO OCCUPATO DAL NEMICO

In seguito ad accordi con la Croce Rossa Internazionale sono in vendita presso tutti gli uffici postali, moduli per messaggi diretti a civili che si trovino nei territori occipiti dal nemico, nonché a militari italiani dislocati in Germania. Il prezzo di ciascun modulo, che deve essere dall'ufficio postale che lo vende bollato col bollo a data, è di L. 15, e vale per l'andata e per il ritorno del messaggio.
E' vietato l'uso dei detti moduli per le destinazioni aperte al normale servizio postale (interno, estero, prigionieri di guerra).
Il testo dei messaggi non potrà eccedere le 25 parole, riferentisi a notizie di carattere familiare; dovrà quindi essere esclusa qualsiasi indicazione riguardante la politica, le operazioni militari, ecc.

BOLLETTINO PP.TT. N. 1 DEL 1-1-1945
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I PRIGIONIERI DI GUERRA

Si ritiene opportuno riprodurre sotto questa rubrica le più interessanti disposizioni del Bollettino "Notiziario Prigionieri" *pubblicato a cura del Sottosegretariato per la Stampa e le Informazioni.*

Gli Uffici saranno così in grado di divulgare le disposizioni stesse fra gli interessati, e di uniformarvisi per quanto riguarda il servizio.

§ 14 - COMPITI DELL'ALTO COMMISARIATO PER I PRIGIONIERI DI GUERRA

Il R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 107, nel creare l'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra, stabilisce che l'Alto Commissariato stesso avrà:
a) il controllo dei rapporti di carattere collettivo ed individuale riguardanti i prigionieri nonché gli atti per il loro rimpatrio ed impiego.
b) La sopraintendenza all'assistenza materiale e morale dei prigionieri di guerra e dei militari internati fino al loro rimpatrio.
Per raggiungere i predetti compiti l'Alto Commissariato è continuamente a contatto con le Amministrazioni italiane competenti e con la Commissione Alleata. Provvede, inoltre, d'intesa con il Ministero degli Esteri, alla costituzione di missioni temporanee per la risoluzione delle questioni concernenti i prigionieri e gli internati di guerra.

§ 15 - NORME SULLA CORRISPONDENZA E SUL RIMPATRIO DEI PRIGIONIERI. – POSTA PER PRIGIONIERI DI GUERRA IN RUSSIA.

L'Alto Commissario per i prigionieri di guerra comunica:
1° Il servizio postale con in prigionieri di guerra ha ormai ripreso a funzionare per tutte le destinazioni. Ricordare che:
a) per tutti occorre segnare ben chiaro sulla busta l'indirizzo del destinatario e la dicitura "Posta per Prigionieri di guerra".
b) per quelli in Russia si consiglia di compilare la busta in modo normale come per i prigionieri di guerra nei territori di pertinenza delle Autorità anglo-americane. L'indirizzo potrebbe essere così

compilato:

Posta per Prigionieri di guerra

Grado……Cognome…….Nome……Paternità

(1)……..

Ufficio Centrale per i Prigionieri di guerra

(Tzentralnoe Goro Voennoplennik)

MOSCA

U.R.S.S.

(1) *Per chi ne è a conoscenza mettere il numero del prigioniero e il numero del campo.*

N.B. – Per le buste per i prigionieri di guerra nella U.R.S.S., ad evitare errori e lacune nell'indirizzo, la Croce Rossa Italiana ha preparato un modulo che è gratuitamente distribuito: dall'Ufficio Prigionieri della Croce Rossa Italiana, via Puglie n. 3, Roma; dall'Ufficio Stato Civile, via Quattro Fontane n. 117; dall'Alleanza Familiare per i dispersi e i prigionieri in Russia, via della Conciliazione n. 36, Roma.
c) per i prigionieri in Germania vedasi il seguente paragrafo:
2° La questione dei rimpatri dei prigionieri sta particolarmente a cuore al R. Governo; l'attuale situazione non permette però di fare rientrare che eccezionalmente pochissimo prigionieri.

Sono da considerarsi i seguenti casi:
a) per gli ammalati, feriti gravi, mutilati riconosciuti dalle apposite Commissioni mediche internazionali o dalle Autorità mediche alleate, non occorrono domande.
b) per gli aventi 60 anni o più di età e per coloro che sono tra i 50 e i 60 anni ed abbiano compiuto il secondo anno di internamento, non occorrono domande.
c) il Comando Supremo Italiano può, inoltre, richiedere un ristrettissimo numero di personale riconosciuto indispensabile alle Forze Armate Italiane; per questo non occorrono domande; analogamente la Presidenza del Consiglio può segnalare un ristretto numero di prigionieri di guerra che precedentemente nella vita civile disimpegnavano funzioni necessarie per la ricostruzione della Nazione.
d) per i casi eccezionalmente pietosi – e tali cioè che presso gli Alleati darebbero luogo al rimpatrio di un loro militare venuto oltremare – occorre inviare domanda all'Alto Commissariato, corredata dallo stato di famiglia autenticato e dalla dichiarazione, pure autenticata, relativa alle condizioni economiche degli internati. Da tale dichiarazione deve risultare che il congiunto prigioniero di guerra rappresenta l'unico sostegno materiale per il mantenimento della propria famiglia.

§ 16 -CORRISPONDENZA CON PRIGIONIERI E INTERNATI MILITARI IN GERMANIA

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa, Delegazione dell'Italia Centrale, con sede in Roma, via Sardegna n. 79, comunica quanto segue:

Come è noto, le disposizioni riguardanti l'uso del modulo per "messaggi civili" fanno divieto di utilizzare detto modulo per corrispondenza con i prigionieri di guerra, con militari in

genere e con civili residenti in territori occupati dagli Alleati e nei Paese neutrali.

Il Comitato Internazionale Croce Rossa di Ginevra, a seguito di trattative con le Autorità germaniche, ha ottenuto che possano venire utilizzati i moduli per "messaggi civili" anche per la corrispondenza con i prigionieri o internati militari in Germania, sia per quelli che si trovano nei campi d'internamento, sia per quelli il cui indirizzo è indicato dal numero di posta da campo (Feldpost Nummer).

Per la corrispondenza con i prigionieri o internati militari in Germania possono essere utilizzati:

a) i moduli che i Comandi tedeschi fanno distribuire agli internati affinché li facciano pervenire alle rispettive famiglie.

b) I moduli per "messaggi civili" in vendita presso tutti gli Uffici postali al prezzo di L. 15.

c) I moduli per "messaggi espressi" in distribuzione gratuita presso gli Uffici della Croce Rossa Italiana. Detti moduli sono però accettati con qualche restrizione ed è data la preferenza ai moduli per "messaggi civili".

Le autorità germaniche non accettano la corrispondenza redata sulle cartoline stampate dalla Croce Rossa italiana, né ammettono l'uso della corrispondenza mediante lettere private.

§ 17 - CORRISPONDENZA PER PRIGIONIERI DI GUERRA IN MANO ALLEATA

Non vi è limitazione nella corrispondenza con i prigionieri di guerra in mano alleata, purchè le buste rechino chiara indicazione: "posta per prigionieri di guerra", ed egualmente dicasi per le cartoline. Si consiglia, pertanto di servirsi, per quanto possibile, degli appositi moduli di lettera da lungo tempo in uso, oppure delle cartoline in distribuzione presso gli Uffici della Croce Rossa Italiana.

Si fa viva raccomandazione di scrivere con molta chiarezza sia l'indirizzo, per facilitare l'inoltro della missiva, sia il testo, per rendere più rapide le eventuali operazioni di censura.

§ 18 - UFFICI INFORMAZIONI PER I PRIGIONIERI DI GUERRA

Gli Uffici Informazioni per i prigionieri di guerra in Roma si trovano:

1) Croce Rossa Italiana, via Puglie n. 6.
2) Ufficio dello Stato Civile, via IV Fontane n. 117.

§ 19 QUESTIONI CONCERNENTI I PRIGIONIERI E GLI INTERNATI

Allo scopo di facilitare gli enti e le persone comunque interessati alle questioni concernenti i reduci di prigionia di guerra militari e civili, si informa:

I. – *Militari prigionieri di guerra*

a) Tutte le questioni collettive ed individuali concernenti militari prigionieri di guerra fino al momento in cui essi rientrano in Patria sono trattate dall'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra.

b) Al ricevimento dei militari prigionieri di guerra ed alla loro sistemazione in Patria, fino al momento del loro congelamento, provvedono le Autorità Militari (Esercito – Marina – Aeronautica) coi loro organi.

II – *Civili internati di guerra*

a) Tutte le questioni collettive ed individuali, concernente i civili internati di guerra, sono trattate dal Ministero dell'Africa Italiana, per coloro che si trovavano allo scoppio della guerra, in Libia o nell'Africa Italiana.

b) Al ricevimento dei civili internati di guerra rimpatriati, al ricovero in ospedale di coloro che sono ammalati ed al successivo avviamento al loro domicilio nell'Italia liberata o alla sistemazione provvisoria di coloro che hanno il loro domicilio nell'Italia occupata, provvede il Ministero dell'Africa Italiana d'accordo con il Ministero dell'Interno.

BOLLETTINO PP.TT. N. 2 DEL 16-1-1945

§ 25- PACCHI POSTALI PER INTERNATI CIVILI

In seguito ad accordi con la Commissione Alleata viene attuato uno speciale servizio di pacchi per internati civili nei Campi n. 2 e 371. Tali pacchi, equiparati a quelli per prigionieri di guerra, devono essere accettati in franchigia e alle condizioni seguenti:

a) non eccedano il peso di Kg. 5 e le dimensioni stabilite per i pacchi postali normali.

b) Contengano esclusivamente indumenti personali.

c) Rechino incollato sull'involucro il foglietto di autorizzazione convalidato mediante apposizione del bollo del Comando del Campo. Tale stampato (1) che dovrà essere completato in ogni sua parte, viene trasmesso ai mittenti dei pacchi dall'interessato al quale la spedizione dovrà essere effettuata.

I pacchi accettati saranno inoltrati, con ogni mezzo utile all'ufficio di Roma pacchi ferrovia, se indirizzati al Campo n. 2, e a Napoli pacchi ferrovia se indirizzati al Campo n. 371.

La censura sarà esercitata nel campo di arrivo.

(1) per il Fac-simile del foglietto di autorizzazione vedi il Bollettino n. 2

BOLLETTINO PP.TT. N.3 DEL 1-2-1945

§ 39 - RIMESSE DA PARTE DEI PRIGIONIERI DI GUERRA

La sub-Commissione alleata per la disposizione dei materiali bellici e per i prigionieri di guerra italiani e la sub-Commissione per le finanze della Commissione alleata, in collaborazione con il Governo Italiano, hanno preso accordi amministrativi per l'inoltro di rimesse bimestrali da parte di prigionieri di guerra destinate ad alleviare le difficoltà delle loro famiglie che si trovano nell'Italia liberata.

Secondo questi accordi, le richieste scritte dei prigionieri di guerra vengono inoltrate dalle Autorità alleate all'Alto Commissario per i prigionieri di guerra che le trasmette al Ministero della Guerra perché i relativi pagamenti vengano effettuati alle famiglie ogni due mesi.

Qualsiasi famiglia italiana che abbia bisogno dell'aiuto d uno dei suoi membri prigioniero di guerra può scrivere al suo congiunto per informarlo che egli può inviare queste rimesse bimestrali.

§ 40 - INDIRIZZO DELLA CORRISPONDENZA PER PRIGIONIERI DI GUERRA

La Croce Rossa Internazionale ha reso noto che qualche prigioniero italiano, nell'Africa del Nord, ha inviato il proprio indirizzo alla famiglia, indicando la compagnia ed il luogo dove egli si trova distaccato come lavoratore.

Le lettere riportanti tali dati, non sono inoltrate dalla Direzione Generale francese ai prigionieri di guerra. Perché le corrispondenze abbiano regolare corso è, pertanto, necessario che le famiglie dei prigionieri vi appongano, quale destinazione, l'indicazione del campo.

§ 41 - RIMPATRIO PRIGIONIERI DI GUERRA PER CASI PIETOSI

La Commissione Alleata ha comunicato che prenderà in considerazione le domande di rimpatrio di prigionieri di guerra, per casi pietosi, secondo gli stessi criteri che vengono adottati per il rimpatrio di militari alleati venuti oltremare.

Questi casi devono essere riconosciuti, a seguito di accurato esame e controllo, veramente

eccezionali.
Per quanto la presa in considerazione delle domande non assicuri che il rimpatrio sarà senz'altro concesso, quelle che riflettano i casi previsti nelle seguenti tre categorie avranno la maggiore possibilità di esito favorevole:
1a Categoria – Moglie del prigioniero morta o morente, che lascia figli senza alcun parente che possa prenderli in cura – Morte di parenti che hanno preso in cura i bimbi senza madre.
2a Categoria – Moglie gravemente malata, senza parenti che possano prendere in cura i figli – Nonni, che hanno preso in cura i figli di madre morta, morti pure essi o gravemente e pericolosamente ammalati, qualora non vi siano altri parenti che possano prendere in cura i bimbi.
3a Categoria – Morte del capo di famiglia, conseguente grave situazione finanziaria o importanti interessi da tutelare.
Le domande devono giungere alla Commissione Alleata per il tramite dell'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra.

§ 42 - RICERCHE E INFORMAZIONI CIRCA PRIGIONIERI DI GUERRA

Per facilitare agli organi competenti (Sottosegretariato per la Stampa, Spettacolo e Turismo – Alto Commissariato Prigionieri di guerra – Ufficio Informazioni della Città del Vaticano – Croce Rossa Internazionale – Croce Rossa Italiana, ecc.), le ricerche dei prigionieri di guerra e di internati civili, è necessario che gli interessati nel rivolgere le relative domande, pongano per esteso le generalità complete del ricercato oltre tutte quelle notizie che possono rendere più sollecita la ricerca.

BOLLETTINO PP.TT. N.5 del 1-3-45
§57 - TRATTAMENTO DELLE CORRISPONDENZE IRREGOLARI DIRETTE A PRIGIONIERI DI GUERRA IN GERMANIA.
Con riferimento al § 24 del bollettino dell'anno corrente, parte 2a (e § 16 parte 3a) si dispone che le corrispondenze in buste private o comunque irregolari dirette a prigionieri di guerra e internati militari in Germania e che pertanto non possono avere corso, vengano restituite ai mittenti munite di annotazione spiegativa.
Gli Uffici espongano nell'atrio un avviso con le disposizioni di cui al predetto paragrafo.

§70 - SCAMBIO DI NOTIZIE CON I PRIGIONIERI IN RUSSIA

Speciali cartoline, con l'indirizzo in caratteri cirillici, da distribuire gratuitamente alle famiglie che ne faranno richiesta, sono in corso di preparazione da parte della Croce Rossa Italiana.
Tali cartoline, che si aggiungono alle simili buste da corrispondenza gia in distribuzione, mirano a rendere più facile la spedizione della corrispondenza stessa, in vista dell'annunciato scambio di notizie tra le famiglie e i prigionieri italiani in Russia. A quanto si apprende lo scambio di notizie avverrà normalmente con l'inoltro della corrispondenza per via postale marittima fino all'Egitto, e quindi via Teheran.
Quando se ne presenterà la possibilità, verranno anche inviati plichi speciali di corrispondenza per via aerea.

BOLLETTINO PP.TT. N.7 del 1-4-45
§99 - SERVIZIO FAMIGLIE DISPERSE

Il Comitato Internazionale Croce Rossa di Ginevra ha stabilito un nuovo servizio chiamato SERVIZIO FAMIGLIE DISPERSE il quale ha per scopo di mettere in comunicazione le famiglie "disperse" in seguito ad avvenimenti di guerra (rifugiati, sfollati, bombardati, deportati, emigrati, ecc.)
Per famiglie "disperse" si intendono quelle i cui membri hanno cambiato ciascuno la loro residenza abituale e l'uno non conosce il nuovo indirizzo dell'altro, per cui non hanno alcuna possibilità di

comunicazione tra di loro: mentre per “trasferiti” si intendono quelle persone che hanno cambiato il loro domicilio ma sono in possesso dell’indirizzo dei loro parenti per cui hanno modo di comunicare o a mezzo servizio postale ordinario o a mezzo del servizio “messaggi”.
Pertanto i “trasferiti” sono esclusi dal servizio famiglie disperse.
Il Comitato Internazionale Croce Rossa di Ginevra, per questo nuovo servizio, ha fatto distribuire a tutti i Comitati Provinciali della Croce Rossa Italiana una speciale cartolina denominata “cartolina mod. 10027”. Ogni membro di una famiglia dispersa potrà rivolgersi ai detti Uffici provinciali della Croce Rossa Italiana e riempire una cartolina mod. 10027 con tutti i dati personali della persona richiedente e della persona da rintracciare.
Le cartoline riempite vengono inviate periodicamente al Comitato Internazionale Croce Rossa di Ginevra dove verranno incasellate nello speciale schedario istituito. Se tutti i membri di una famiglia dispersa cureranno la compilazione della cartolina, avverrà inevitabilmente che un giorno le loro cartoline si incontreranno nello schedario generale di Ginevra e sarà quindi possibile rilevare i vari indirizzi e rimettere i membri stessi in comunicazione tra di loro.

BOLLETTINO PP.TT. N.8 del 16-4-45
§104- ESENZIONE DALLE TASSE POSTALI: RIVISTA "ECCLESIA"

Ai sensi dell’art. 49 n. 2 della vigente Convenzione Postale Universale, la rivista ECLESIA edita a cura dell’ “Ufficio Vaticano Informazioni per prigionieri guerra” deve avere corso in esenzione delle tasse di francatura. Il frontespizio e la fascetta recheranno apposita stampigliatura indicante il carattere di detta rivista.

§107- TRATTAMENTO CORRISPONDENZE PER PRIGIONIERI DI GUERRA E MESSAGGI CIVILI

Le corrispondenze per i prigionieri di guerra e i messaggi civili, non vengono da tutti gli uffici regolarmente inoltrati.
Per eliminare ogni anormalità al riguardo si dispone quanto segue:
1° Gli uffici evitino, come attualmente si verifica, di inoltrare le corrispondenze e i messaggi predetti in buste indirizzate all’Ufficio della Croce Rossa Internazionale, ma li inoltrino all’Ufficio Corrispondenze e Pacchi o di ferrovia con qui corrispondono, con appositi etichettati intestati “Corrispondenze per prigionieri di guerra” o “Messaggi –Civili”.
2° Gli Uffici Corrispondenze e Pacchi o Ferrovia inoltreranno le corrispondenze anzidette nel modo già stabilito. Quelli che le inoltrano a Roma ferrovia dovranno comprenderle in due mazzi etichettati: uno, con l’indicazione “corrispondenze per prigionieri di guerra” l’altro con la leggenda “Ufficio messaggi – Roma Ferrovia”.
3° L’Ufficio di Roma ferrovia provveda che le corrispondenze per prigionieri di guerra ed i “Messaggi” raccolti nel reparto ordinarie dell’Ufficio stesso, dall’apertura dei dispacci, dalla impostazione o dalla cernita, siano tutti trasmessi al reparto “Prigionieri di guerra”.
4° Il reparto “Prigionieri di guerra”:
a) provveda direttamente, dopo la consueta manipolazione alla trasmissione a Napoli ferrovia delle corrispondenze per prigionieri di guerra ed all’invio dei “messaggi” all’”Ufficio Internazionale della Croce Rossa”, via Sardegna per la prescritta revisione.
b) curi l’inoltro dei messaggi restituiti dopo la revisione:
– per il tramite dell’Ufficio di Roma Ferrovia e con il normale avviamento, se indirizzati a località di provincie con le quali e dato corrispondere:
– a mezzo del Comando alleato di via Veneto nei giorni stabiliti se indirizzati a località nelle provincie di Forlì, Ravenna, Lucca, Pistoia.
– a mezzo dell’Ufficio messaggi della Città del Vaticano se indirizzate a località di provincie tuttora occupate.
5° Il Direttore dell’Ufficio di Roma AD verifichi personalmente od a mezzo di impiegati di

fiducia, prima che ne segua la consegna all'incaricato, le corrispondenze per l'Ufficio Internazionale della Croce Rossa allo scopo di accertare che vi sia compreso soltanto il carteggio ufficiale – ed eventualmente corrispondenze private di effettiva spettanza dell'Ente – e non vi siano comprese corrispondenze per prigionieri di guerra e "messaggi".
6° La sezione tecnica del Movimento Poste porti su tale servizio la propria particolare attenzione.

BOLLETTINO PP.TT. N.9 del 1-5-45
§125- CORRISPONDENZE PER POSTA AEREA PER LA TRIPOLITANIA

Con decorrenza dal 23 aprile sono state ammesse al trasporto aereo le lettere di peso non superiore a grammi 40 e le cartoline dirette in Tripolitania, escluse quelle raccomandate e quelle di contenuto commerciale.
Tale servizio non riguarda le corrispondenze per i prigionieri di guerra.
La sopratassa aerea e fissata in L. 15 ogni 5 grammi oltre la francatura ordinaria stabilita per le corrispondenze dirette all'estero.
Le corrispondenze aeree per la Tripolitania, dovunque impostate, saranno concentrate esclusivamente a Napoli ferrovia.

BOLLETTINO PP.TT. N.10 del 16-5-45
§146- CESSAZIONE DEL SERVIZIO MESSAGGI CIVILI DELLA C.R.I.

In seguito alla cessazione del servizio messaggi civili della C.R.I., gli Uffici sospendano la vendita al pubblico dei relativi moduli, e restituiscano subito i moduli invenduti alla propria Cassa provinciale che li trasmetterà immediatamente con le proprie rimanenze al Magazzino centrale C.V.P. Roma.
Gli Uffici continuino fino ad esaurimento il recapito a domicilio dei messaggi in arrivo ed accettino i messaggi risposta facendoli affluire alle Delegazioni del Comitato Internazionale Croce Rossa competenti per territorio per il tramite dell'Ufficio di Roma ferrovia, Napoli ferrovia e Palermo ferrovia, ai sensi delle disposizioni contenute a pag. 77 del Bollettino n. 4 del 1944.

§151- CORRISPONDENZE PER VIA AEREA DIRETTE A PRIGIONIERI DI GUERRA IN TRIPOLITANIA

Con riferimento al § 125 del Bollettino del corrente anno si comunica che possono essere spedite per via aerea anche le corrispondenze dirette a prigionieri di guerra in Tripolitania, purchè di peso non superiore a gr. 40, e affrancate per la sopratassa aerea di L. 15 ogni 5 grammi o frazione, mentre sono esenti dalla francatura normale.
Le corrispondenze predette dovunque impostate, saranno concentrate a Napoli ferrovia.

BOLLETTINO PP.TT. N.11 del 1-6-45
§166- MODULI MESSAGGI DELLA C.R.I.

Con riferimento al § 212 del Bollettino c.a. si avverte che gli Uffici dovranno continuare a dare corso ai moduli messaggi della Croce Rossa Internazionale acquistati dal pubblico precedentemente alla cessazione della vendita dei moduli stessi e soltanto ora utilizzati.

BOLLETTINO PP.TT. N.16 del 16-8-45
§259- ESENZIONE DALLE TASSE POSTALI: OPERA PONTIFICIA ASSISTENZA PRIGIONIERI E INTERNATI DI GUERRA

Ai sensi dell'art. 49, n. 2 della vigente Convenzione Postale Universale, all'"Opera Pontificia

assistenza prigionieri et internati di guerra" costituita presso gli Arcivescovadi spetta l'esenzione dalle tasse postali anche per le corrispondenze ufficiali dirette a privati.

§264 - SERVIZIO AEROGRAFICO

419872-IV. – Col 31 luglio ha avuto termine il servizio postale xerografico usato per le comunicazioni epistolari fra la Gran Bretagna e le truppe inglesi d'oltre mare, nonché fra i prigionieri di guerra cooperatori italiani in Gran Bretagna e le rispettive famiglie in Italia.
Gli uffici terranno presente quanto precede per rispondere alle domande che fossero eventualmente ad essi rivolte da parte delle persone che hanno finora usufruito della facilitazione di cui trattasi.

BOLLETTINO PP.TT. N.17 del 1-9-45
§280- CORRISPONDENZE DIRETTE A PRIGIONIERI DI GUERRA ITALIANI IN AMERICA

419928-4/1. – Fermo restando il divieto di accettare corrispondenze assicurate e con assegno dirette a prigionieri di guerra, ovunque dislocati, si avverte che per disposizione delle Autorità militari Americane, all'indirizzo di prigionieri di guerra italiani internati negli Stati Uniti d'America non è neppure consentita l'accettazione di lettere raccomandate.
Pertanto ai prigionieri di guerra negli Stati Uniti potranno d'ora in poi essere indirizzate soltanto lettere ordinarie aperte, che hanno corso in esenzione di tassa.
Gli Uffici avvertano di ciò il pubblico mediante avviso esposto nell'atrio.

DIREZIONE PROV. P.T. DI UDINE - CIRCOLARE N.86 del 13-12-1945
CORRISPONDENZA PER L'ESTERO.

Si avverte che avra` inizio lo scambio, limitato a due lettere mensili, fino a 40 g. di una pagina ciascuna, tra profughi internati in Germania nella zona di occupazione inglese(escluso Berlino e l'Austria) e i loro parenti nei paesi di origine.
I parenti non potranno scrivere ai detti profughi se prima non avranno ricevuto dagli stessi lettere con istruzioni per la risposta e le precise indicazioni del loro indirizzo(Nome del profugo, Numero del Campo, Numero del centro di raccolta, Ottocento control unit, B.A.C.R. Via Great Britania). Le lettere dei profughi non saranno affrancate e non dovranno essere tassate.
Le corrispondenze dei parenti, dirette ai profughi, dovranno invece essere affrancate con L.5, anche se di peso superiore ai 20g., fino ai 40 ammessi.
Si avverte che il servizio accessorio di raccomandazione e` sospeso per la Polonia, Estonia, Lettonia, Littuania, Birmania.

BOLLETTINO PP.TT. N.24 del 16-12-45
§411- SCAMBIO CORRISPONDENZE FRA I PROFUGHI INTERNATI NELLA ZONA INGLESE DI OCCUPAZIONE IN GERMANIA E LE LORO FAMIGLIE

4/1 (N.835029). – E' stato autorizzato uno scambio di corrispondenza limitato a due lettere mensili di una pagina ciascuna e non eccedenti i 40 grammi, fra i profughi internati in Germania nella zona di occupazione inglese (escluso Berlino e l'Austria) e i loro parenti che risiedono nei Paesi di origine degli internati predetti.

1° LETTERE DIRETTE AI PROFUGHI:

a) indirizzo: I parenti non potranno scrivere ai profughi anzidetti se prima non avranno ricevuto da questi lettere contenenti le istruzioni per la risposta e la precisa indicazione del loro indirizzo nel modo seguente:
(nome del profugo) (numero del Campo) (numero del centro di raccolta

del gruppo), *800 Control Unit, B.A.O.R. – Via Great Britain.*

b) AFFRANCATURA

Le lettere spedite dai parenti ai profughi dovranno essere affrancate con la tariffa unica di L. 5 anche se eccedono i grammi 20 fino al peso massimo consentito di grammi 40.

a) INSTRADAMENTO

Le lettere predette saranno instradate in modo che possano essere concentrate secondo l'opportunità, negli uffici ferrovia di Genova, Napoli o Roma, che le includeranno nel dispaccio in atto per Londra F S, suddivise, qualora il numero di tali lettere lo giustifichi, in mazzi etichettati o sacchi particolari recanti l'indicazione: "Corrispondenza per profughi internati in Germania".

2° LETTERE SPEDITE DAI PROFUGHI

In luogo dell'affrancatura recheranno un bollo rettangolare o circolare con la leggenda in rosso: "Displaced Persons Mail Paid". Le lettere così contrassegnate non dovranno essere tassate. Quelle eventualmente non potute recapitare dovranno essere restituite ai mittenti e saranno instradate nel modo indicato alla lettera c).
Si raccomanda agli Uffici la massima diligenza nell'adempimento delle norme sopra menzionate.